



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 366 del 03/05/2023

Oggetto: : Approvazione Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso Strutture Sanitarie Italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell'Università degli studi di Torino presso le strutture dell'Asl VCO. Durata dal 01/07/2023 al 31/10/2023.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

- ✓ con lettera acquisita in arrivo al prot. 27164 del 26/04/2023 la professoressa Marta Coscia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell'Università degli Studi di Torino, chiedeva la stipula di un accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante per un medico in formazione specialistica presso la struttura di Oncologia dell'ASL VCO, extra rete formativa;

Visto l'accordo proposto dall'Università degli Studi degli studi di Torino, che individua nel Dottor Marco Bardetta, iscritto alla scuola di Specializzazione in Ematologia, il nominativo del medico specializzando;

Vista la delibera n. 3 del 18/04/2023, con la quale la Scuola di Specializzazione in Ematologia ha approvato la frequenza extra rete formativa del Dott. Marco Bardetta per il periodo dal 01/07/2023 al 31/10/2023

Visto il Decreto Legislativo 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/Ce che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 04/02/2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministero della Salute n. 402 del 13/06/2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto interministeriale n. 68/2015";

Considerato che al fine di perfezionare la formazione, le Scuole di specializzazione possono avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali.

Considerato che il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sopra citati.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dato atto restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASL VCO.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità dal 01/07/2023 al 31/10/2023, così come risulta dall'allegato al presente atto.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1), con la scuola di Specializzazione in Ematologia dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Genova, 3, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante del Dottor Marco Bardetta., avente validità dal 01/07/2023 al 31/10/2023.
- 2) Di dare atto che:
 - Restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione;
 - qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 3) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

- 4) Di porre a carico dello specializzando l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto dall'ASL VCO in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ottemperanza alla normativa in vigore, in particolare il D. Lgs 81/2008; il Responsabile della SOC Oncologia dell'Ospedale Castelli di Verbania, vigilerà sul rispetto di tali obblighi.
- 5) Di evidenziare che lo specializzando è vincolato al rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di riservatezza, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché al Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679, in ordine alla cui vigilanza è responsabile il Dirigente/Responsabile della struttura destinataria, che è tenuto a fornire le dovute istruzioni in merito.
- 6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

TRA

La Scuola di Specializzazione in Ematologia in prosieguo d'atto denominata Scuola con sede in Torino, via Genova, 3, in persona del Direttore, Prof.ssa Marta Coscia, nato a Torino il 04/04/1973, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/02/2018.

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, in prosieguo d'atto denominata "Azienda.", con sede in Omegna, via Mazzini, 117, in persona del (*Legale rappresentante*) Dr.ssa Chiara Serpieri, nata a Napoli il 19/07/1959

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Azienda, ha interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA e intende mettere a disposizione per lo svolgimento del tirocinio il personale e le attrezzature della seguente struttura:

S.O.S. di Oncoematologia afferente alla S.O.C. Oncologia diretta dal Dr. Mario Franchini

- tale struttura non fa parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo,

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ematologia di Torino nella seduta del 18/04/2023 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa del Dott. Marco Bardetta presso l'Azienda;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le strutture indicate nelle premesse, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in EMATOLOGIA

il Dott. MARCO BARDETTA
nato a Messina (ME) 18/04/1994
Codice fiscale

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dal 01/07/2023 al 31/10/2023.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura di Oncologia con orario di accesso

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

L'attività svolta sarà focalizzata sui pazienti oncologici e non oncologici affetti da trombosi venosa pericateretere con l'obiettivo di una formazione sulla diagnosi ecografica della stessa e con l'intervento di creare una raccolta di dati per la valutazione dell'incidenza e della gestione clinica.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida di Dr. Mario Franchini, Dirigente medico della S.O.S. Oncoloematologia.

indicato come tutor dall'Azienda.

La D.ssa Alessandra Borchellini, Dirigente medico della Div. di Ematologia Universitaria, è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore del Consiglio della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla D.ssa Alessandra Borchellini tutor universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'Azienda, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 4 (quattro) dal 01/07/2023 al 31/10/2023

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione
in Ematologia
Il Direttore
(Prof.ssa Marta Coscia)

Per L'Azienda/Istituto
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Chiara Serpieri)

Per presa visione e accettazione dello specializzando
(Dott./Dott.ssa _____)